

Corso di Diritto Commerciale

Anno accademico 2014-2015

PROF. MASSIMO RUBINO DE RITIS

Powered by



Control editing dott. Mario Passaretta

Il diritto d'impresa

- Le norme utilizzate sono reperibili, gratuitamente, sul sito:
www.normattiva.it

Imputazione attività di Impresa



A (prestanome)



B (Imprenditore Indiretto)



Teoria del Potere di Impresa

Art. 2267 RESPONSABILITÀ PER LE OBBLIGAZIONI SOCIALI: [I] I creditori della società possono far valere i loro diritti sul patrimonio sociale. Per le obbligazioni sociali rispondono inoltre personalmente e solidalmente i soci che hanno agito in nome e per conto della società e, salvo patto contrario, gli altri soci.

Art. 2318 SOCI ACCOMANDATARI: [I]. I soci accomandatari hanno i diritti e gli obblighi dei soci della società in nome collettivo.

[II]. L'amministrazione della società può essere conferita soltanto a soci accomandatari .

Art. 2320 **SOCI ACCOMANDANTI:** [I]. I soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione, né trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale per singoli affari. Il socio accomandante che contravviene a tale divieto assume responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali [2291] e può essere escluso a norma dell'articolo 2286.

[II]. I soci accomandanti possono tuttavia prestare la loro opera sotto la direzione degli amministratori e, se l'atto costitutivo lo consente, dare autorizzazioni e pareri per determinate operazioni e compiere atti di ispezione e di sorveglianza.

[III]. In ogni caso essi hanno diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, e di controllarne l'esattezza, consultando i libri e gli altri documenti della società.

L'imprenditore occulto



Teoria dell'Imprenditore Occulto

- Art 147 1.fall., disposizione del 1942, Società con soci a responsabilità illimitata:**
1. La sentenza che dichiara il fallimento della società con soci a responsabilità illimitata produce anche il fallimento dei soci illimitatamente responsabili.
 2. Se dopo la dichiarazione di fallimento della società risulta la esistenza di altri soci illimitatamente responsabili il tribunale, su domanda del curatore o d'ufficio, dichiara il fallimento dei medesimi, dopo averli sentiti in camera di consiglio.
 3. Contro la sentenza del tribunale è ammessa l'opposizione a norma dell'art. 18.
 4. Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle società cooperative.

(segue) Teoria dell'Imprenditore Occulto

Art. 147 l.fall., nuova disposizione (2008): La sentenza che dichiara il fallimento di una società appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, produce anche il fallimento dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili.

Il fallimento dei soci di cui al comma primo non può essere dichiarato decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata anche in caso di trasformazione, fusione o scissione, se sono state osservate le formalità per rendere noti ai terzi i fatti indicati. La dichiarazione di fallimento è possibile solo se l'insolvenza della società attenga, in tutto o in parte, a debiti esistenti alla data della cessazione della responsabilità illimitata.




Il tribunale, prima di dichiarare il fallimento dei soci illimitatamente responsabili, deve disporre la convocazione a norma dell'articolo 15.

Se dopo la dichiarazione di fallimento della società risulta l'esistenza di altri soci illimitatamente responsabili, il tribunale, su istanza del curatore, di un creditore, di un socio fallito, dichiara il fallimento dei medesimi.

Allo stesso modo si procede, qualora dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale risulti che l'impresa è riferibile ad una società di cui il fallito è socio illimitatamente responsabile.

Contro la sentenza del tribunale è ammesso reclamo a norma dell'articolo 18 (4) .

In caso di rigetto della domanda, contro il decreto del tribunale l'istante può proporre reclamo alla corte d'appello a norma dell'articolo 22.





Socio sovrano



Socio tiranno

Critiche: a) alla tesi di Ferri

Responsabilità anche senza gestione

Art. 2257 **AMMINISTRAZIONE DISGIUNTIVA** :[1]. Salvo diversa pattuizione, l'amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri.

Critiche: b) alla tesi di Bigiavi

Rapporto di società diverso dal rapporto di mandato

Art. 2247 **CONTRATTO DI SOCIETÀ:** Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili.

Conflitto tra interessi dei creditori

I creditori del Prestanome

I creditori dell'Imprenditore Indiretto

Le norme più recentemente introdotte

art. 2497 c.c.

[I]. Le società o gli enti che, esercitando attività di direzione e coordinamento di società, agiscono nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime, sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all'integrità del patrimonio della società. Non vi è responsabilità quando il danno risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette (2).

[II]. Risponde in solido chi abbia comunque preso parte al fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio conseguito, chi ne abbia consapevolmente tratto beneficio.

[III]. Il socio ed il creditore sociale possono agire contro la società o l'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento, solo se non sono stati soddisfatti dalla società soggetta alla attività di direzione e coordinamento.

[IV]. Nel caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria di società soggetta ad altrui direzione e coordinamento, l'azione spettante ai creditori di questa è esercitata dal curatore o dal commissario liquidatore o dal commissario straordinario.

Le norme più recentemente introdotte art. 2497 *quinquies* c.c.

[1]. Ai finanziamenti effettuati a favore della società da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti si applica l'articolo 2467.

Le norme più recentemente introdotte art. 2467 c.c.

[I]. Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.

[II]. Ai fini del precedente comma s'intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.

L'impresa fiancheggiatrice



Inizio attività di Impresa

Principio di Effettività



(segue) Inizio attività di Impresa

Il problema per le società: la costituzione

FASSERINI ENRICO nato a Milano (MI) il giorno 28 Dicembre 1956, residente a Milano (MI) in Via Dora Balbo 3, pensionato. c.f. : PSS NRC 36728 F333X
TIGHI GABRIELE nato a Casago (RE) il giorno 15 Marzo 1939, residente a Milano (MI) in Piazza Giugari 4, pensionato. c.f. : TIGHI GHL 39C15 B578H
PEZZALI MARINELLA nata a Soriano (PN) il giorno 1 Ottobre 1943, residente a Milano (MI) in Via Tasso 21, pensionata. c.f. : PZZ MSE 43R41 E263Q
D'ANDREA CARMINE nato a Roccaforte (SA) il giorno 21 Marzo 1943, residente in Via Tasso 9, pensionato. c.f. : DND CMN 43C21 H412X
CARACCILO PASQUALE nato a Melito Postouvo (RI) il Agosto 1961, residente a Milano (MI) in Via Tasso 9, iscritto al partito : c.f. : CRC PQL 61M81 F112A

Stampa e firma del notaio
Il Notaio
Il Registratore
Il Cancelliere
Il Segretario
Il Guardasigilli

Il Notaio
Il Registratore
Il Cancelliere
Il Segretario
Il Guardasigilli

(segue) Inizio attività di Impresa

Atti dell'organizzazione e atti di organizzazione

Tutela dei creditori

Numero e Significatività

La significatività per le Società

Fine dell'impresa

il vecchio art. 10 l.fall.

Art. 10 l. fall.: L'imprenditore che, per qualunque causa, ha cessato l'esercizio dell'impresa, può essere dichiarato fallito entro un anno dalla cessazione dell'impresa, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo.



(segue) Fine dell'impresa

il nuovo testo dell'art. 10 l.fall.

[I] Gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo.

[II] In caso di impresa individuale o di cancellazione di ufficio degli imprenditori collettivi, è fatta salva la facoltà per il creditore o per il pubblico ministero di dimostrare il momento dell'effettiva cessazione dell'attività da cui decorre il termine del primo comma

Conclusione

Imprenditore Persona Fisica e Società Cancellate di ufficio :
occorre effettiva cessazione dell'attività di impresa

E in caso di società volontariamente cancellate?



Per le società di persone possibile estendere stessa conclusione

Per le società di capitali? NO!

Art. 2495 CANCELLAZIONE DELLA SOCIETÀ [II]. Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società.

MA

Possibile accertare sussistenza società di fatto